



Istituto Comprensivo
San Sosti - Malvito
San Sosti - Mottafollone - San Donato di Ninea - Malvito - Sant'Agata d'Esaro



PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA E ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ALLEGATO N. 4 AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO




La scuola premette e individua come “Strumento per l’Inclusione” proprio il “Protocollo di Accoglienza per alunni con Bes”, utile strumento, in primis per i Docenti, poi per tutta la comunità educante, per orientarsi nel complesso mondo dei BES ed avviare delle buone prassi che promuovano una reale inclusione.

Finalità

Il Protocollo d’accoglienza è un documento integrante il PTOF ed è deliberato dal Collegio dei docenti, che contiene i principi e le indicazioni per attuare i percorsi d’inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES). Esso:

- definisce i ruoli delle figure interne ed esterne all’istituzione Scolastica;
- traccia le diverse fasi di accoglienza e inserimento degli alunni con BES e delle attività ad esse connesse;
- applica in modo operativo quanto previsto dalla Legge Quadro 104/92 (con successivi D. Lgs. 66/2017 e D. Lgs. 96/2019), Legge 170/2010 sui disturbi dell’apprendimento, direttiva ministeriale 27/12/2012 e C.M. n.8 6 marzo 2013;
- garantisce la continuità del processo educativo-didattico tra i diversi ordini e gradi di scuola;
- promuove iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione).

Prassi condivise nei processi di accoglienza degli alunni con BES



I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

<p>Alunni con disabilità (certificata secondo la L. 104/1992)</p>	<p>Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) (certificati secondo la L. 170/2010):</p>	<p>Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (DM 27/12/2012 e CM 8/2013):</p>
<p>DIVERSE FORME DI DISABILITA'</p>	<p>DISGRAFIA DISLESSIA DISORTOGRAFIA DISCALCULIA</p>	<p>coloro che per un periodo breve o prolungato possono manifestare bisogni educativi speciali per motivi fisici, biologici, psicologici, sociali e fisiologici: svantaggi linguistici svantaggi culturali svantaggi socio-economici -alunni con disagio comportamentale/ relazionale altri disturbi evolutivi</p>
<p>PEI DOCENTE DI SOSTEGNO</p>	<p>PDP</p>	<p>PDP (se deciso dal Consiglio di classe)</p>

ALUNNI CON DSA

Questo documento definisce le indicazioni per la messa in atto delle procedure di accoglienza degli alunni con DSA, agevolandone, promuovendone e sostenendone un percorso formativo positivo in una sfera dinamica di collaborazione scuola-famiglia-ente.

Il protocollo include:

- l'iter normativo che ha guidato l'Istituto nella compilazione del documento;
- la descrizione dei disturbi specifici di apprendimento;
- le modalità di accoglienza degli alunni (fasi: iscrizione, acquisizione diagnosi, determinazione classe);
- descrizione dei ruoli e dei compiti della scuola e della famiglia;
- procedura da seguire in caso di sospetto D.S.A. (griglie di osservazioni ed eventuali moduli di segnalazione)
- indicazioni per le lingue straniere;
- indicazioni operative per l'espletamento delle prove degli esami di stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione.

Normativa di riferimento

Normativa di riferimento generale	Contenuti
Legge 517/77 art.2 e 7	Integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
Legge 107/92	Legge quadro sulla disabilità
Legge 59/97	Autonomia scolastica
DPR 275/99 art.4	Autonomia didattica
Legge 59/03	Personalizzazione del percorso scolastico
Normativa di riferimento specifica	Contenuti
Nota MIUR del 5.10.04	Iniziative relative alla dislessia strumenti compensativi e dispensativi
Nota MIUR del 5.01.2005	Iniziative relative alla dislessia, utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi anche in presenza di diagnosi
Nota MIUR del 1.03.2005	Esami di Stato 2004/2005
Nota MIUR del 27.07.05	Integrazione scolastica
C.M. 10.05.2007	Disturbi di apprendimento compensazione orale della lingua/e non materna
DPR n.122 del 22.05.09	Valutazione degli alunni con DSA
L.R. del Veneto n.16 del 4.03.2010	Interventi a favore di persone con disturbi dell'apprendimento scolastico

L. n.170 dell'8.10.2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
Nota MIUR del 26.05.11	Diagnosi alunni con DSA precedente all'entrata in vigore della L. n.170dell'8.10.2010
O.M. N.42 del 6 maggio 2011(art.12 comma 8)	Istruzioni e modalità organizzative per gli esami distato.
D. Lgs. 62 del 13 Aprile 2017	
D. M. 741 del 3 Ottobre 2017	

I DSA: definizione e descrizione

La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “*Linee-guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di Apprendimento*” riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Inoltre secondo la legge 170, Art. 1 punto 6 “La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.” I 4 disturbi possono comparire isolatamente o manifestarsi insieme (Disturbo MISTO).

Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- **DISLESSIA:** disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo)

Legge 170, Art. 1 “*Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura*”.

DIFFICOLTA' NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO: il bambino dislessico, ogni volta che si trova a leggere o a scrivere, non riesce a farlo in modo automatico, ma deve continuamente decifrare i grafemi, che spesso confonde, non ricorda. Deve impegnare tutte le sue energie per ricordarsi per esempio che quella lettera dritta con la gobba in alto a destra è una p, e che è diversa dalla lettera con la gobba in alto a sinistra, che si legge q (e che a lui sembrano praticamente uguali!). La sua lettura è lentissima, imprecisa, faticosa: impiega tutte le sue energie e si stanca molto ed impiega molto tempo a leggere, talmente tanto che alla fine non ha capito quasi nulla di ciò che ha letto. Caratteristica è la confusione di lettere con grafia simile: p/b/d/g/q -a/o- e/a, oppure di suoni simili: t/d-r/l-f/v-d/b...

- **DISORTOGRAFIA:** disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica)

Legge 170, Art. 1 “*Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica*”

DIFFICOLTA' NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO: il bambino ha difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici; tende a commettere errori sistematici che possono essere così distinti: • Confusione tra fonemi simili: il soggetto confonde cioè suoni alfabetici che si assomigliano, ad esempio F e V; T e D; B e P; L e R, ecc. • Confusione tra grafemi simili: difficoltà a riconoscere i segni alfabetici che presentano somiglianza nella forma, ad esempio: b e p; • Omissioni: è frequente che il ragazzo tralasci alcune parti della parola, ad esempio la doppia consonante (palla-pala); la vocale intermedia (fuoco-foco); la consonante intermedia (cartolina-catolina). • Inversioni: frequenti sono le inversioni nella sequenza dei suoni all'interno della parola ad esempio: sefamoro anziché semaforo. 7 Questi errori sono comunemente suddivisi in tre tipologie: • errori fonologici: omissioni, sostituzioni, aggiunte, inversioni. • errori non fonologici: separazione illegale (in sieme, l'aradio); fusione illegale (alcinema), scambio di grafema omofono (quoio /cuoio), omissione/aggiunta di h (a / ha.) • errori fonetici: doppie, accenti, ecc.

• **DISGRAFIA:** disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria)

Legge 170, Art. 1 *“Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica”*

DIFFICOLTA' NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO: Il ritmo di scrittura risulta alterato: scrive con velocità eccessiva o con estrema lentezza, la sua mano esegue movimenti a “scatti”, senza armonia del gesto e con frequenti interruzioni. La mano scorre con fatica sul piano di scrittura e l'impugnatura della penna è spesso scorretta. La pressione della mano sul foglio non è adeguatamente regolata, il tono muscolare è spesso irrigidito o eccessivamente rilasciato. La copia dalla lavagna è ancora più difficile, in quanto il bambino deve contemporaneamente distinguere la parola dallo sfondo, spostare lo sguardo dalla lavagna al foglio, riprodurre i grafemi. Tutto ciò rende spesso la scrittura incomprensibile al bambino stesso, il quale non può quindi neanche individuare e correggere eventuali errori ortografici. Il bambino disgrafico presenta difficoltà notevoli anche nel disegno e nella produzione di figure geometriche.

• **DISCALCULIA:** disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità *di comprendere e operare con i numeri*)

Legge 170, Art. 1 *“Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri”.*

DIFFICOLTA' NEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO:

8 Errori tipici sono quelli sintattici (valore posizionale delle cifre); sono tutti quegli errori di transcodifica dati dall'interferenza fra sistema verbale e numerico (“scrivi milletrecentosei” e scrive 10003006). Un errore frequente è quando, in $34 \times 2 = 36$ esegue una somma. L'attenzione va alla componente visuo-spaziale, il x è spostato di pochi gradi dal +. L'errore nasce dalla componente visuo-spaziale e non dalla moltiplicazione. Errori lessicali frequenti sono: • c'è scritto 4 e il bambino legge 7 • si detta 8 e il bambino scrive 7 Altre difficoltà riguardano l'orientamento spaziale e di organizzazione sequenziale sia nella lettura che nella scrittura dei numeri (9/6, 3 rovesciato, 21/12). La discalculia ostacola quelle operazioni che normalmente dopo un certo periodo di esercizio tutti i bambini svolgono automaticamente, senza la necessità di particolari livelli attentivi: • calcolo a mente (i “fatti numerici”) • procedure (nel calcolo scritto, riporti, destra/sinistra, incolonnamento) • transcodifica (lettura, scrittura dei numeri, codici diversi) • sequenze (es. l'enumerazione avanti e indietro) Il bambino discalculico non ha difficoltà logiche, ma ha difficoltà negli automatismi. La discalculia a volte può ostacolare l'efficienza del ragionamento aritmetico e del problem solving matematico (concetti matematici, soluzione di problemi).

Individuazione dell'alunno con DSA a scuola

Il ruolo degli insegnanti nell'individuazione dei DSA è fondamentale nel percorso scolastico e nei primi gradi d'istruzione, Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui far leva per il raggiungimento del successo formativo.

L'individuazione precoce e la segnalazione alle famiglie devono essere tempestive per organizzare un intervento didattico efficace.

I segnali di rischio possono essere:

- ✓ difficoltà a riconoscere la destra e la sinistra;
- ✓ difficoltà nell'organizzazione del tempo (lettura delle ore);
- ✓ problemi di memoria a breve termine;
- ✓ problemi di concentrazione e dell'attenzione;
- ✓ difficoltà nella comprensione di segni associati alla parola, nella riproduzione di segni alfabetici e numerici, a collocare i segni alfabetici al posto giusto e/o rispettare le regole ortografiche;
- ✓ lettura lenta o disordinata;
- ✓ ridotta comprensione del testo;
- ✓ difficoltà nelle abilità di calcolo o scrittura e lettura del numero.

Nella L. 170/2010 art. 3 comma 3, si sottolinea l'importanza dell'identificazione precoce dei bambini e ragazzi a rischio di DSA, attraverso l'osservazione mirata e l'attività di screening delle scuole di ogni ordine e grado. Esistono strumenti di valutazione oggettiva e la raccolta dei dati precisi. L'attività di screening coinvolge attivamente docenti e ha un'azione informativa rivolta alla famiglia, alla quale deve venire richiesta l'autorizzazione scritta per quanto riguarda la somministrazione delle prove.

“E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA”

“Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal disturbo: lettura, scrittura e calcolo.”

*“Gli screening andrebbero condotti all'inizio dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia con l'obiettivo di realizzare attività didattiche-pedagogiche mirate”
(Consensus Conference, 2007)*

Accoglienza nell'Istituzione scolastica dei DSA

In questa sezione verranno descritte le azioni messe in atto da scuola-famiglia-operatori sanitari per assicurare il successo scolastico dell'alunno con DSA.

Prima della certificazione

1. Gli **insegnanti** osservano l'alunno con attenzione ai sintomi

2. Gli insegnanti informano precocemente la famiglia e il DS sulle difficoltà osservate e invitano i familiari al consulto medico
3. La **famiglia** presenta richiesta del pediatra presso un Centro di Neuropsichiatria, pubblico o privato. La diagnosi può essere fatta intorno agli 8 anni del bambino, sottoposto a test specifici (schede di lettura, di comprensione, di calcolo, etc.), da parte dell'Equipe composta da logopedista e neuropsichiatra. La diagnosi fatta tramite Ente privato ha la stessa validità di quella pubblica (D.M. 26/A74 del 5/1/2005)

Dopo la certificazione

1. Consegna della diagnosi in **Segreteria** con una lettera di accompagnamento in 2 copie da protocollare per attestarne la consegna ufficiale
2. Inserimento della documentazione nel Fascicolo dell'alunno dell'Anagrafe Scolastica
3. Trasmissione della documentazione alla **funzione strumentale per i DSA**
4. Colloquio della famiglia col **DS o con la funzione strumentale per i DSA**
5. Contatti con la scuola di provenienza
6. Condivisione delle informazioni col **coordinatore di classe**

DSA in classe

1. Inclusione dell'alunno nel gruppo classe prestando attenzione e cura delle dinamiche relazionali in essere
2. Formulazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per ogni disciplina, da parte del **Consiglio di Classe/Interclasse** definendone: obiettivi, strumenti, tecniche, metodologie, criteri di verifica e valutazione, nonché strumenti compensativi e misure dispensative da applicare per la promozione di un apprendimento attivo
3. Condivisione delle informazioni con tutti i docenti
4. Definizione delle modalità di coinvolgimento della famiglia
5. Contatti continui con il Referente per i DSA

Figure coinvolte: ruoli e compiti

RUOLI	COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none"> • gestionali, organizzativi, consultivi • individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione • formazione delle classi • rapporti con gli Enti coinvolti
REFERENTE DSA / FUNZIONE STRUMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> • raccorda le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali...) • controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita • fornisce informazioni circa disposizioni normative vigenti, strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato • offre supporto ai colleghi su specifici materiali didattici e di valutazione

	<ul style="list-style-type: none"> • diffonde e pubblicizza iniziative di formazione specifica o aggiornamento • collabora, se richiesto, alla stesura del PDP
PERSONALE DI SEGRETERIA	<ul style="list-style-type: none"> • riceve e protocolla la certificazione dalla famiglia • la inserisce nel fascicolo personale e ne consegna una copia al referente DSA • istituisce un'anagrafe di Istituto • aggiorna il fascicolo personale inserendo il PDP compilato dal Consiglio di Classe
CONSIGLIO DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • legge e analizza la certificazione • incontra la famiglia per osservazioni particolari • eventualmente coinvolge lo/la studente/studentessa • redige per ogni ragazzo con DSA un PDP • condivide il PDP con la famiglia • tutto il CdC sottoscrive il PDP unitamente alla famiglia • si mantiene informato sull'evoluzione dei materiali di supporto e sulla normativa vigente
COORDINATORE / REFERENTE DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • tiene i contatti con la famiglia • tiene i contatti con il referente di Istituto • se necessario prende contatti con la scuola precedente • coordina le attività pianificate e la stesura del PDP • provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema • convoca le famiglie per eventuali segnalazioni di nuovi casi • valuta con la famiglia e il ragazzo con DSA l'opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe il problema
SINGOLO INSEGNANTE	<ul style="list-style-type: none"> • segnala al coordinatore eventuali nuovi casi • concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa • fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia • garantisce le modalità di verifica in rispetto alla normativa vigente • modula gli obiettivi rispetto ai saperi essenziali della propria disciplina

	<ul style="list-style-type: none"> • valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità. • favorisce l'autostima e il rinforzo positivo
FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> • consegna in Segreteria la certificazione con la richiesta di protocollo • concorda il PDP con il CdC e i singoli docenti • mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente DSA • richiede la versione digitale dei libri • si mantiene informata sull'evoluzione dei materiali di supporto e sulla normativa vigente • favorisce l'autostima ponendo attenzione sulle conseguenze psicologiche del problema

Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA

La Legge 170/2010 dispone che per gli alunni con DSA certificati sia messa in atto una didattica individualizzata e personalizzata, come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

Contiene	Chi lo redige	Predisposizione	Monitoraggio e revisione
<ul style="list-style-type: none"> ✓ dati anagrafici dell'alunno; ✓ tipologia di disturbo; ✓ strumenti compensativi utilizzati; ✓ misure dispensative adottate; 	<p>Redatto e sottoscritto dai componenti del CdC, dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dagli operatori del servizio sanitario che hanno redatto la certificazione diagnostica</p> <p>È condiviso con la famiglia che lo firma (Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ È monitorato nel corso dell'anno ✓ È revisionato al termine del primo periodo di valutazione e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola) ✓ È verificato al termine dell'anno scolastico per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da

			inserire in previsione del successivo anno scolastico
--	--	--	--

Strumenti Compensativi e Misure Dispensative

Le *Linee Guida* allegate al **DM n. 5669 del 12 Luglio 2011** suggeriscono:

Strategie e strumenti compensativi	Misure dispensative
<ul style="list-style-type: none"> -insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta; -insegnare allo studente modalità di lettura, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave; -la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla; -la sintesi vocale, con i relativi software; -l'utilizzo di libri o vocabolari digitali. -la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni. -la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica. -l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano facilitare la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi -l'uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti; -l'uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato; -usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste; -per l'area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> dalla lettura a voce alta in classe; <input type="checkbox"/> dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità; <input type="checkbox"/> da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata; <input type="checkbox"/> dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti; <input type="checkbox"/> per quel che riguarda le lingue straniere, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe

<p>cognitivi e pianificarne in modo mirato il potenziamento; -per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e ridurre adeguatamente il carico di lavoro.</p>	
--	--

Modalità di Verifica e di Valutazione per gli alunni con DSA

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dal PDP.

La Scuola adotta modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria, nel rispetto del DPR n. 62/2017, art. 11 comma 10.

Per una corretta valutazione degli apprendimenti è opportuno che:

- ciascun docente, per la propria disciplina, definisca modalità facilitanti con le quali programmare e formulare le prove, anche scritte, informandone lo studente;
- si presti attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo "prodotto" elaborato;
- in caso di verifica scritta, dare lettura del compito assegnato e assegnare tempi più lunghi per lo svolgimento;
- si privilegi la prestazione orale;
- si garantisca l'uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per lo svolgimento del compito;
- le prove scritte in lingua straniera vengano programmate, progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà dell'alunno.

Esami di Stato- primo e secondo ciclo d'istruzione

Come definisce il D.M. n. 5669/2011 nel suo art. 6 comma 4, le commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo d'istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, ... sia in fase di colloquio.

Esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

L' articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell' ammissione alla classe successiva e all' esame di Stato, che ... viene effettuato tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato. (Miur, nota 1865/2017)

Pertanto, come sottolineato nel D.M. n. 741/2017, per le/gli alunne/i con DSA, lo «svolgimento dell' esame è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe». Per l' effettuazione delle prove scritte, la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l' utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui:

-siano stati previsti nel PDP,

- siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell' anno scolastico,

- o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell' esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (D.M, 741/2017, art. 14, comma 7)

Per i candidati con DSA certificato ai sensi della legge 170/2010, per le prove scritte possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc..) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel piano didattico personalizzato. (Miur, nota 4 aprile 2019, n. 5772)

Alunni dispensati dalla prova scritta di lingue straniere

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere come deliberato nel CdC, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. (D.M. 741/2017, art. 14, comma 9)

Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l' esame di Stato ... sulla base del piano didattico personalizzato (art. 20, comma 9).

La commissione d' esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell' ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l' effettuazione delle prove scritte e gli strumenti compensativi previsti dal PDP, che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d' anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell' esame.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dell' impiego degli strumenti compensativi (art. 20, comma 11).

Nella successiva O.M. n. 205/2019, art. 21, in merito all' Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l' esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado – nelle scuole statali e paritarie - sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). (art. 21, comma 1)

La commissione d' esame, sulla base di quanto previsto dal D.M. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché delle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati

gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. (art. 21 comma 2)

Come per i candidati con disabilità, anche il colloquio dei candidati con DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. N. 62 del 2017. (O.M. n. 205/2019, art. 19, comma 8)

Il colloquio è articolato in quattro momenti:

- analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline;
- breve relazione sull'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola-lavoro);
- esposizione di attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF;
- discussione riguardante le prove scritte. (O.M. n. 205/2019, art. 19)

Esame di Stato - secondo ciclo d'istruzione per alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesima a prova orale sostitutiva della prova scritta.

Prove invalsi per gli studenti con DSA

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi di cui agli artt. 4 e 7 del D. Lgs. 62/2017. Gli insegnanti terranno conto che l'INVALSI può predisporre una versione informatizzata della prova nazionale per i candidati con DSA per i quali ciascuna istituzione scolastica abbia fatto richiesta in tempo utile.

Per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con DSA svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. In questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno, se previsto.

Sempre se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per gli allievi con DSA è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove.

Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. (Miur, nota n. 1865/2017)

ALUNNI CON ALTRI BES

La D.M 27/12/2012 riconosce come BES

alunni con altri disturbi evolutivi:

deficit del linguaggio

deficit abilità non verbali

ADHD = deficit dell'attenzione e dell'iperattività

Disprassia = deficit coordinazione motoria

Borderline= funzionamento intellettivo limite

Autismo ad alto funzionamento

- **Disturbo oppositivi/provocatorio (DOP)**
- disturbi d'ansia e dell'umore**

alunni con:

svantaggi linguistici

svantaggi culturali

svantaggi socio-economici

alunni con disagio

comportamentale/ relazionale

Normativa di riferimento

- Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013) “*Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*”
- Circolare ministeriale n. 8 “*Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale “Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusività scolastica”*”

Alunni con altri disturbi evolutivi

Accoglienza

Gli alunni con altri disturbi evolutivi seguono lo stesso protocollo d'Accoglienza degli alunni con DSA sia in caso di presenza della certificazione ASL o Ente accreditato o privati oppure possono essere individuati e verbalizzati dal CdC e spingerli a intraprendere un adeguato iter diagnostico, come delineato nella Circolare 8 marzo 2013.

1. Iscrizione:

- Modulo d'iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata
- Certificazione e/o diagnosi di un medico specialista (Neurologo, Neuropsichiatra Infantile, Psichiatra) per i DSA o altri Disturbi Evolutivi.

2. Prima accoglienza:

se necessario (ad esempio, nel caso di provenienza da altro Istituto), colloquio preliminare dei genitori di alunni con certificazione con il Dirigente scolastico e/o il referente DSA, per la raccolta delle informazioni (verbalizzazione da parte del referente)

3. Inserimento in classe :

quando in una classe viene inserito uno studente con certificazione, il referente DSA ed il coordinatore di classe devono preparare il Consiglio di Classe sull'argomento:

- fornendo adeguate informazioni sul disturbo e/o la patologia specifica;
- fornendo su richiesta ai docenti materiale didattico formativo adeguato;
- presentando le eventuali strategie didattiche alternative

4. Osservazione:

il CdC attiva un opportuno periodo di osservazione dell'alunno e, nella definizione delle strategie da adottare, può chiedere il supporto del Dirigente Scolastico, del Referente DSA e degli Enti Territoriali preposti

5. Accordo tra i docenti per la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (nel CdC di ottobre/novembre).

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica programmazione delle azioni dispensative e attività compensative che utilizzerà nel corso dell'anno scolastico.

6. Stesura finale del PDP e sottoscrizione del documento

(entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico).

Il PDP, una volta redatto dal Consiglio di Classe, deve essere consegnato alle famiglie, che lo firmeranno, anche per consentire l'attivazione di indispensabili sinergie tra la scuola, la famiglia e l'allievo.

7. Valutazione Intermedia e finale

dei risultati dei diversi casi inseriti nelle classi. Nel corso di attivazione del protocollo saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate.

Alunni con svantaggio socio-economico, culturale e linguistico

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, del referente per gli stranieri, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti.

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura del PDP.

Gli alunni stranieri NAI, per periodi più o meno lunghi, a seconda dell'età, della provenienza, delle lingue di origine, della scolarità pregressa, dei tratti personali e di elementi contestuali, si possono annoverare nella categoria di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Per loro, infatti come indicato nella Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e leggi successive, è necessario predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) entro i primi tre mesi dell'anno scolastico, se arrivati a settembre, o in qualsiasi momento dell'anno.

Per essi fare riferimento al Protocollo d'accoglienza per alunni stranieri.

Accoglienza

Il Consiglio di Classe ha il compito di rilevare lo svantaggio sociale e culturale, di individuare i bisogni relativi all'apprendimento e di attivare le progettualità personalizzate, verbalizzandole nel registro di modulo/dei verbali.

Lo specialista (es. psicologo, psicopedagogo ecc.) può essere di supporto al CdC, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. Il suo intervento può favorire la comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente.

La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione.

Senza un parere positivo della famiglia, i percorsi personalizzati formalizzati nel PDP non possono essere attivati. Quindi la comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo. In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio.

Nella tabella sottostante, si riassume schematicamente la procedura per la stesura del PDP (già descritta nelle pagine dedicate agli alunni con DSA), che non costituisce un obbligo di legge, ma una libera scelta didattica dei docenti.

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
PDP	DOCENTE REFERENTE/COORDINATORE E DOCENTI CURRICOLARI (CdC).	Ogni qualvolta il Team dei docenti o il CdC rileva una situazione di svantaggio tale da compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo svolgimento del percorso di istruzione e formazione.
<p>PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP): è il percorso didattico basato sulle effettive capacità dello studente, al fine di consentire lo sviluppo delle sue potenzialità e la sua piena partecipazione. Indica gli interventi volti a favorire il superamento delle situazioni di svantaggio. Comprende tutte le voci presenti per gli alunni con DSA: il parere dello specialista (se presente) nella rilevazione della situazione di svantaggio; gli obiettivi specifici di apprendimento; le strategie e le attività educativo/ didattiche, anche di realtà socio/ assistenziali o educative territoriali; le modalità di verifica e valutazione; il consenso della famiglia.</p> <p>Il PDP ha carattere temporaneo, in quanto è un progetto d'intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti.</p>	<p>IL TEAM DEI DOCENTI O CONSIGLIO DI CLASSE cura la stesura del PDP, lo concorda con la famiglia ed eventuali altri operatori;</p> <p>IL DOCENTE REFERENTE (o coordinatore)</p> <ul style="list-style-type: none"> -cura la relazione e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia; -è garante di quanto concordato nel PDP ed aggiorna il CdC sul percorso dello studente. <p>L'adozione delle misure è collegiale e tutti i Docenti della classe attuano quanto previsto nel PDP.</p> <p>La progettazione personalizzata può essere anche differenziata dal percorso della classe, anche se è consigliabile che sia il più possibile coerente con il percorso della classe.</p>	<p>La condizione di svantaggio può essere determinata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) particolari condizioni sociali o ambientali b) difficoltà di apprendimento

Modalità di verifica e valutazione.

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. È perciò importante:

- concordare con l'alunno le attività svolte in modo differito rispetto alla classe;le
- modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva.

Considerato il carattere temporaneo, valutare l'opportunità o meno di trasferire le informazioni da un ordine di scuola a un altro.

In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato avanti nel corso d'anno.